

Relazione Illustrativa

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per invitarVi ad approvare il Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 con un utile d'esercizio di Euro 17.245.542, proponendo di destinarlo per il 5% pari ad Euro 862.277 alla Riserva Legale e per la parte residua, pari ad Euro 16.383.265 alla voce A) Patrimonio Netto - VIII Utili (perdite) portati a nuovo.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori

delibera

1. Di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 – con relativa nota integrativa - in ogni loro parte e risultanza.
2. Di destinare l'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 di Euro 17.245.542, dedotta la quota del 5% pari a Euro 862.277 per la Riserva Legale, e quindi Euro 16.383.265, alla voce A) Patrimonio Netto - VIII Utili (perdite) portati a nuovo.

Milano, 24 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno


Relazione Illustrativa

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi; nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2006; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di tredici membri nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determinerà il numero di componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

In relazione all'esercizio della attività di assunzione di partecipazioni, per l'iscrizione della Società nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari, tenuto dalla Banca d'Italia (ex Ufficio Italiano dei Cambi) di cui all'art. 113 del D.Lgs. 385/93, sono richiesti i requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 dello stesso Decreto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima del 24 aprile 2009, giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Si precisa che, con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009, Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente ex art. 148 TUF eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente ex art. 148 TUF secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente ex art. 148 TUF secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a

che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Si invitano infine gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

Siete inoltre chiamati a determinare il compenso ai componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, i compensi spettanti a membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria, la quale può assegnare ad essi un'indennità anche annuale che una volta fissata, rimarrà invariata fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. La ripartizione dei compensi tra i membri del Consiglio d'Amministrazione sarà stabilita dall'Assemblea ovvero dal Consiglio medesimo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice Civile in materia di nomina, composizione, durata e compensi degli Amministratori,

invita l'Assemblea

- a fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone la durata in carica ed il relativo compenso;
- a nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 24 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno


Relazione Illustrativa

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009, 2010 e 2011; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2006; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni. Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro, che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

In relazione all'esercizio della attività di assunzione di partecipazioni, per l'iscrizione della Società nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari, tenuto dalla Banca d'Italia (ex Ufficio Italiano dei Cambi) di cui all'art. 113 del D.Lgs. 385/93, sono richiesti i requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 dello stesso Decreto.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima del 24 aprile 2009, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme

eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'uno per cento del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. Si precisa che, con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009, Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra, sarà considerata come non presentata. Ogni Azionista può votare una sola lista.

Risulteranno eletti: della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed un supplente; della seconda lista che ha riportato il maggior numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed un supplente.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Si invitano infine gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina di componenti del Collegio Sindacale a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

Il Consiglio propone che ai Sindaci effettivi che risultino eletti, che resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2011, venga corrisposto un emolumento annuale di Euro 45.000,00 per il Presidente e di Euro 30.000,00 per i Sindaci effettivi nonché un'indennità di Euro 400,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione oltre al rimborso delle spese occorse.

Quanto sopra esposto, il Consiglio d'Amministrazione, invita l'Assemblea a

votare

le liste pervenute, valide per la nomina dei tre Sindaci effettivi, dei due Sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale della Società Immsi S.p.A..

Il Consiglio d'Amministrazione invita inoltre l'Assemblea ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A.,

delibera

di corrispondere ai Sindaci così eletti un emolumento annuale per l'intera durata del loro ufficio, di Euro 45.000,00 per il Presidente e di Euro 30.000,00 per i Sindaci effettivi nonché un'indennità di Euro 400,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione oltre al rimborso delle spese occorse.”

Milano, 24 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente *Roberto*

Relazione Illustrativa

Integrazione dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 alla società Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea ordinaria della Società del 12 maggio 2006 e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2008-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,


siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di integrazione dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 alla società Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea ordinaria della Società del 12 maggio 2006 e per la conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2008-2011.

In proposito, si precisa che la proposta di integrazione dell'incarico consegue al disposto dell'art. 156, comma 4-bis, lett. d), D.Lgs. 58/1998 (come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 32/2007), il quale prevede che la società di revisione esprima "un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio" nella relazione di revisione; ciò comporta un aumento del costo della revisione, per le verifiche necessarie per l'espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, quantificabile in Euro 5.000 per esercizio.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 D.Lgs. 58/1998, il Collegio Sindacale della Vostra Società ha formulato una proposta di integrazione dell'incarico di revisione contabile, conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 dall'Assemblea ordinaria della Società del 12 maggio 2006, e di rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo a partire dall'esercizio che chiude al 31 dicembre 2008. La proposta del Collegio Sindacale è allegata alla presente Relazione sub "A".

Milano, 24 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Roberto Colaninno



**PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI IMMSI S.P.A.
RELATIVAMENTE ALL'INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE,
CONFERITO AI SENSI DELL'ART. 155 E SS. DEL D.LGS. 58/1998
DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2006**

Signori Azionisti,

al Collegio sindacale è stata inoltrata una richiesta da parte della Società di Revisione avente ad oggetto la modifica dell'incarico e dei compensi relativi all'attività di revisione contabile svolta a favore della Vostra Società. Tale modifica discende dall'art. 2 del D. Lgs. 32/2007, che prevede il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.


Il Collegio, constatata la sussistenza della nuova norma ed esaminata la lettera della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. del 12 febbraio 2009 la quale, in considerazione di quanto sopra, prevede un aumento annuo complessivo dei compensi relativi all'incarico pari ad Euro 5.000,00 a partire dall'esercizio che chiude al 31 dicembre 2008 e sino a quello che chiude al 31 dicembre 2011, ritenendo tale attività necessaria ed il compenso richiesto congruo,

propone


l'integrazione dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi dell'art. 155 e ss. del D. Lgs. 58/1998 dall'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A. del 12 maggio 2006, esprimendo parere favorevole al compenso richiesto, come indicato nella lettera di Deloitte & Touche S.p.A. del 12 febbraio 2009, che in copia si allega alla presente proposta.

Milano, 24 marzo 2009


Alessandro Lai (Presidente del Collegio Sindacale)



Gioannimaria Seccamani Mazzoli (Sindaco Effettivo)



Leonardo Losi (Sindaco Effettivo)



12 febbraio 2009

Spettabile
IMMSI S.p.A.
Piazza Vilfredo Pareto, 3
Centro Direzionale Boma
46100 MANTOVA

Alla cortese attenzione del Dott. Luciano La Noce

Egregi Signori,

La direttiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 ha modificato le direttive comunitarie 78/660/CEE e 83/349/CEE (relative rispettivamente ai bilanci di esercizio ed ai bilanci consolidati delle società commerciali), 86/635/CEE (relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari) e 91/674/CEE (relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle imprese di assicurazione).

La direttiva 2003/51/CE contiene sia disposizioni che devono essere obbligatoriamente adottate da parte degli Stati membri che disposizioni di carattere facoltativo. Al fine di dare attuazione alla parte obbligatoria della direttiva, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32 *"Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione"*. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007 (Rettifica G.U. n. 75 del 30 marzo 2007).

L'art. 2 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32 ha disciplinato la struttura della relazione del revisore, prevedendo, altresì, che il revisore esprima un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Tale previsione ha effetti sulla relazione di revisione redatta ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che è stato modificato di conseguenza.

Rispetto allo schema di relazione di revisione previsto dalla Comunicazione Consob n. 88450 del 1° dicembre 1999, la novità introdotta prevede, quindi, un esplicito giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio che verrà da noi espresso secondo le modalità illustrate nel principio di revisione di riferimento.


Per effetto del mutato contesto normativo, ricorrendo le circostanze suscettibili di modificare la nostra proposta del 3 marzo 2006, siamo a comunicarvi che i nostri onorari a partire dall'esercizio che chiude al 31 dicembre 2008 verranno adeguati come segue, al netto dei futuri adeguamenti ISTAT contrattualmente previsti:

	<u>Onorari (Euro)</u>
Revisione contabile del bilancio della IMMSI S.p.A.	23.306,84
Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento	14.869,97
Verifiche necessarie per l'espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio	5.000,00
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	8.225,94
	<u>51.402,75</u>

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e delucidazione.

Con i nostri migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Paolo Guglielmetti
Socio

Per accettazione:

Relazione Illustrativa

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/98 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2009 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Immsi S.p.A. (di seguito "Immsi" o anche la "Società"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 D. Lgs. 58/98 ("TUF") e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2008 per la parte non eseguita.

1. Premessa

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie illustrata nella presente Relazione trova la propria motivazione in finalità di tipo aziendale, già alla base della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2008. Considerato che il termine di durata di detta autorizzazione verrà a scadere nel corso dell'esercizio 2009 (precisamente il 13 novembre 2009), si propone di conferire una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2008 per la parte non eseguita. A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione assembleare del 13 maggio 2008, per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

2. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, potranno, di volta in volta, essere preordinate alle seguenti finalità: (i) procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni, ovvero (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi

l'opportunità di scambi azionari, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o con *warrant*.

3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (limite fissato alla data della presente Relazione nel 10% del capitale sociale ai sensi dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

4. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Immsi ammonta a Euro 178.464.000,00 (interamente sottoscritto e versato) ed è suddiviso in n. 343.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Si precisa che, alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 2.670.000 azione proprie, pari allo 0,778% del capitale sociale, mentre le società controllate da Immsi non detengono azioni della Società.

Resta inteso che, in qualunque momento, il numero massimo di azioni proprie possedute da Immsi non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (limite fissato alla data della presente Relazione nel 10% del capitale sociale ai sensi dell'art. 2357, comma 3, c.c.), tenendo conto anche delle azioni ordinarie Immsi che eventualmente dovessero essere possedute da società controllate.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Immsi.

L'acquisto di azioni proprie avverrà entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione.

In occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

5. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

6. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Immsi nei dieci giorni di borsa antecedenti ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Immsi il giorno di borsa precedente l'annuncio al pubblico.

7. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta in volta nel rispetto dell'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento Consob 11971/99 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 TUF:

- (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- (ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita;
- (iii) mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata della presente autorizzazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 2357-*ter* c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo altresì al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie

ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al valore del mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; e (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie, nonché gli atti di disposizione di azioni proprie destinate al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o con *warrant* potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da Immsi alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, anche prima di aver esaurito gli acquisti.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (A) di revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2008, per la parte non ancora eseguita e con effetto dalla data della odierna delibera assembleare autorizzativa di cui al successivo punto (B);*
- (B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, (i) ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni ovvero (ii) ai fini dell'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetto coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o warrant e quindi:
 - 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie**

Immsi di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Immsi nei dieci giorni di borsa antecedenti ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Immsi il giorno di borsa precedente l'annuncio al pubblico. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà comunque superare, come sopra precisato, il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, tenuto conto anche delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate;

- 2) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, e quindi per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, sui mercati regolamentati, ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata della presente autorizzazione assembleare;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, della azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e*

regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; e (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, nonché gli atti di disposizione di azioni proprie destinate al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e/o con warrant, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento di mercato. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali. Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui al presente punto dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da Immsi S.p.A. alla data della presente delibera.

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Milano, 24 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno


Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà (i) di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione; ed alternativamente (ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni: da porsi a servizio, per l'importo massimo di Euro 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con *warrant* da emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile; e per l'importo massimo di nominali Euro 250 milioni, nonché per l'importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta delega, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà:

- (i) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; ed alternativamente
- (ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni: da porsi a servizio, per l'importo massimo di Euro 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con *warrant* da emettersi ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l'importo massimo di nominali Euro 250 milioni, nonché per l'importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.

Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e/o con *warrant*, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, nel rispetto del limite indicato al punto (ii) e in ogni caso per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

A. Illustrazione della delega, motivazioni e destinazione dell'aumento del capitale sociale.

L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mediante il ricorso alla delega ex artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, trova motivazione nel voler assicurare all'organo amministrativo la necessaria flessibilità e tempestività per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari e dare esecuzione alle relative emissioni, scegliendo le forme più opportune secondo le circostanze concrete, e così permettendo di cogliere le più favorevoli

condizioni in un mercato caratterizzato, in particolare in questo periodo, da incertezza e volatilità, anche al fine di rafforzare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società o per sostenerne lo sviluppo ed eventuali nuovi progetti.

La delega della facoltà di aumentare il capitale è richiesta sino ad un massimo di nominali Euro 500 milioni, con facoltà degli Amministratori di stabilire se darvi esecuzione, in una o più volte, mediante emissione di nuove azioni ordinarie per detto complessivo importo nominale ovvero – alternativamente – se darvi esecuzione, in una o più volte, sempre entro il limite massimo di nominali Euro 500 milioni: ponendo l'aumento di capitale a servizio, per l'importo massimo di Euro 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con *warrant* da emettersi ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l'importo massimo di nominali Euro 250 milioni, nonché per l'importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.

La proposta di delega ex artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l'importo dell'aumento di capitale (e/o delle singole *tranches*), il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell'andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta in opzione; nonché di volta in volta l'importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con *warrant* e dell'aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei *warrant*) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli *warrant* abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione, eventualmente anche con riferimento alle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o agli *warrant* abbinati, ove, e se del caso, l'aumento di capitale sia posto a servizio di prestiti obbligazionari come sopra precisato.

B. Consorzio di garanzia.

Nell'esercizio delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà, ove occorrendo, se conferire un mandato ad una primaria istituzione finanziaria di costituire un consorzio di garanzia in relazione all'operazione oggetto della presente Relazione.

Dell'eventuale esistenza di un consorzio di verrà data ampia ed adeguata informativa al mercato.

C. Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione.

Nell'esercizio della deleghe, il Consiglio di Amministrazione stabilirà i periodi di esecuzione dell'operazione, in relazione ai programmi strategici della Società e tenuto conto anche delle condizioni dei mercati finanziari, fermo restando che le deleghe attribuite ai sensi degli artt. 2443 e

2420-ter del Codice Civile potranno essere esercitate entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.

In ogni caso, verrà data al mercato ampia informativa in merito ai tempi previsti per l'esecuzione dell'operazione oggetto della presente Relazione.

D. Godimento delle azioni di nuova emissione.

Le azioni ordinarie di nuova emissione emesse a seguito dell'esercizio delle deleghe attribuite al Consiglio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale e saranno munite, pertanto, delle cedole in corso a tale data.

E. Andamento gestionale della Società e del gruppo ad essa facente capo.

Per quanto riguarda i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società e al bilancio consolidato del Gruppo IMMSI approvati dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2009, a disposizione presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito *internet* dell'Emittente www.immsi.it. Il progetto di bilancio di esercizio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 24 aprile 2009 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2009 in seconda convocazione.

F. Effetti economico-patrimoniali.

Nell'esercizio della deleghe, verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali dell'operazione oggetto della presente Relazione.

* * *

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 5 dello Statuto sociale (Capitale - Azioni) di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

Si precisa che la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale qui proposta prevede altresì l'eliminazione dei commi terzo e quarto del medesimo articolo essendo venute a scadenza le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 17 marzo 2003.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 – Capitale – Azioni Il capitale sociale è di Euro 178.464.000,00 (euro centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero) ed è diviso in n. 343.200.000 (trecentoquarantatremilioniduecentomila) di azioni da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. L'assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori le facoltà previste dagli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile.	Articolo 5 – Capitale – Azioni Invariato Invariato

L'Assemblea straordinaria del 17 marzo 2003 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, il capitale sociale per l'importo massimo di Euro 1 miliardo di valore nominale, a pagamento, con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, rispettivamente da assegnare od offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle stesse, il godimento, i tempi, i modi le condizioni, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia che all'estero, e/o di warrant e/o consimili diritti.

Eliminato

L'Assemblea straordinaria del 17 marzo 2003 ha deliberato di attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, obbligazioni, anche convertibili in azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza warrant, anche in valuta estera, da offrire in opzione agli aventi diritto, per l'ammontare massimo di Euro 1 miliardo, nei limiti di volta in volta consentiti dalla legge, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrant, e/o consimili diritti, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento.

Eliminato

L'Assemblea straordinaria del [24/29 aprile 2009] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di:

(i) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle

in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; ed alternativamente

(ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni: da porsi a servizio, per l'importo massimo di Euro 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant da emettersi ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l'importo massimo di nominali Euro 250 milioni, nonché per l'importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.

Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o con warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro 250 milioni e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

Il Consiglio avrà la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di

volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l'importo dell'aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell'andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta in opzione; nonché l'importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant e dell'aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Si precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

* * *

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di:
 - (i) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; ed alternativamente
 - (ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni: da porsi a servizio, per l'importo massimo di Euro 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con *warrant* da emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l'importo massimo di nominali Euro 250 milioni, nonché per l'importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o con *warrant*, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro 250 milioni e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie;
2. di attribuire al Consiglio la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio delle suindicate deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l'importo dell'aumento di capitale (e/o delle singole *tranches*), il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell'andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta in opzione; nonché l'importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con *warrant* e dell'aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei *warrant*) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli *warrant* abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione nel suo complesso; il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione;
3. di modificare, tenuto conto dell'intervenuta scadenza delle deleghe attribuite al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 17 marzo 2003, l'Articolo 5 (Capitale – Azioni) come segue:

“Il capitale sociale è di Euro 178.464.000,00 (euro centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero) ed è diviso in n.

343.200.000 (trecentoquarantatremilioniduecentomila) di azioni da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

L'assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori le facoltà previste dagli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria del [24/29 aprile 2009] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di:

(i) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; ed alternativamente

(ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 500 milioni: da porsi a servizio, per l'importo massimo di Euro 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant da emettersi ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l'importo massimo di nominali Euro 250 milioni, nonché per l'importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.

Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o con warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro 250 milioni e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

Il Consiglio avrà la facoltà di stabilire la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l'importo dell'aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell'andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta in opzione; nonché l'importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant e dell'aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.”;

4. di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni assunte, per adempiere ad ogni formalità necessaria e per introdurre ogni modificazione non sostanziale richiesta dalle competenti autorità, anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale."

Milano, 24 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Cagnone